

Domande

Webinar 2

- **L'art. 117 della Costituzione è stato modificato negli anni. Vero? In quali?**

L'articolo 117 della Costituzione è stato modificato anzitutto dalla [LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3](#), di riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Tale modifica assume particolare rilevanza in quanto ha stabilito al primo comma che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

In tal modo è stato codificato in Costituzione il principio del primato del diritto dell'UE su quello nazionale, già affermato peraltro attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Ue e della Corte costituzionale italiana, sulla base dell'articolo 11 della Costituzione stessa.

Ulteriori modifiche all'articolo 117, prive di impatto generale e diretto sui rapporti tra potestà legislativa regionale e ordinamento dell'UE, sono state apportate dalla [LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1](#), che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

- **Cosa significa (in pratica) che il consiglio Europeo agisce per consenso?**

In base all'articolo 15, paragrafo 4, del TUE, il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.

I trattati e il [regolamento interno](#) del Consiglio europeo non definiscono espressamente in che cosa consista il consenso: tuttavia, secondo la prassi consolidata, maturata anche in seno al Consiglio dell'Ue e ad altre organizzazioni internazionali, il consenso si forma, senza procedere ad una formale votazione, ove non siano formulate nella riunione in cui si adotta un atto obiezioni formali da parte di uno dei membri. Ciò significa che l'assenza di un componente del Consiglio europeo al momento adozione della decisione non impedisce la formazione del consenso.

La regola del consenso pertanto si distingue dalla unanimità che richiede una votazione formale e che viene raggiunta con il **voto favorevole di tutti i partecipanti** (o l'astensione costruttiva nel settore della PESC).

- **Come e chi approva i Regolamenti europei?**

I regolamenti – ferma restando la loro natura di atti di portata generale, vincolanti in tutti i loro elementi e diretta applicabili – possono essere adottate in base ai Trattati secondo diverse procedure legislative e quindi da diverse Istituzioni:

- dal Parlamento europeo e dal Consiglio, su proposta della Commissione, secondo la procedura legislativa ordinaria;
- dal Consiglio, su proposta della Commissione, secondo procedure legislative speciali (in particolare con la mera consultazione o l'approvazione del Parlamento europeo);

- dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo procedure non legislative (ad esempio l'articolo 122 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che non prevede neanche la consultazione del Parlamento europeo);
 - dal Consiglio nell'esercizio di poteri di esecuzione ad esso conferiti da un atto legislativo (regolamenti esecutivi del Consiglio);
 - dalla Commissione europea nell'esercizio di poteri delegati o esecutivi ad essa conferiti da un atto legislativo (regolamenti delegati ex art. 290 del TFUE o esecutivi ex art. 291 del TFUE).
-
- **Volevo cortesemente chiedere se la legge 234/2012 garantisce un reale coinvolgimento del Parlamento nella fase ascendente europea**

La legge 234 del 2012, in combinato con i trattati, i protocolli adesso allegati nonché ai regolamenti parlamentari, ha garantito progressivamente un regolare ed effettivo coinvolgimento del Parlamento nella formazione della posizione nazionale. In particolare, è stata data una piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 7 della medesima legge, secondo cui il Governo deve rappresentare in seno al Consiglio europeo, al Consiglio e alle altre sedi dell'Unione Europea una posizione conforme agli indirizzi parlamentari, dando una specifica motivazione laddove debba discostarsi dai medesimi.

L'incidenza del parlamento è dimostrata, in modo verificabile, dai dati relativi alla attività delle Camere in materia europea da cui emerge una crescita esponenziale, soprattutto nell'ultima legislatura, delle pronunce adottate dalle commissioni parlamentari in esito all'esame di progetti di atti legislativi europei. Ciò, soprattutto nel caso della Camera dei deputati, con particolare riferimento alla verifica della loro conformità al principio di sussidiarietà.

L'effettività del ruolo del Parlamento è dimostrata soprattutto dal fatto che il Governo trasmette alle camere relazioni sui seguiti che esso ha dato a ciascun atto di indirizzo concernente progetti di atti dell'UE: tali relazioni indicano come il governo nel corso dei negoziati ha dato o intende dare attuazione a ciascun capoverso degli atti di indirizzo delle Camere.